

REGOLAMENTO INTERNO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE 5

INDICE

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1 - Premessa	3
Art. 2 - Organi della Circoscrizione	3
CAPO II - IL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE	3
Art. 3 - Funzioni	3
Art. 4 - Composizione, elezione e durata in carica	3
Art. 5 - Sede	4
Art. 6 - Prima adunanza del Consiglio	4
Art. 7 - Svolgimento prima adunanza	4
Art. 8 - Decadenza, dimissione e sospensione dei Consiglieri circoscrizionali	5
Art. 9 - Convocazione del Consiglio	5
Art. 10 - Adunanze aperte	6
Art. 11 - Diritti e doveri dei Consiglieri/e circoscrizionali	6
Art. 12 - Gruppi consiliari	7
Art. 13 - Capigruppo consiliari	7
CAPO III - IL/LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE	8
Art. 14 - Il/La Presidente	8
Art. 15 - Durata in carica e causa di cessazione	8
Art. 16 - Dimissioni del/della Presidente	9
Art. 17 - Decadenza	9
Art. 18 - Revoca, rimozione, sospensione e mozione di sfiducia	9
Art. 19 - Assenza, sospensione, impedimento	9
CAPO IV - GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE E COMMISSIONI LAVORO	10
Art. 21 - Le Commissioni di lavoro	11
Art. 22 - I Coordinatori/trici delle Commissioni lavoro	12
Art. 23 - Convocazioni della Commissione	12
Art. 24 - Le Sottocommissioni	12
Art. 25 - Consulte di quartiere	13
CAPO V - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE	13
Art. 26 - Apertura e validità delle sedute	13
Art. 27 - Permessi e gettoni per la partecipazione alle sedute del Consiglio, delle Giunte e delle Commissioni	14
Art. 28 - Ordine del giorno dei lavori	15
Art. 29 - Rinvio e ritiro delle proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno.	15
Art. 30 - Comunicazioni e dichiarazioni su argomenti non iscritti all'o.d.g.	16
Art. 31 - Numero legale e sua verifica	16
Art. 32 - Ordine della discussione	17
Art. 33 - Ordine nell'aula durante le adunanze	17
Art. 34 - Divieto di interruzione e turbative	18
Art. 35 - Fatto personale	18

Art. 36 - Discussione delle proposte oggetto di Deliberazione	18
Art. 37 - Emendamenti e subemendamenti	19
Art. 38 - Disposizioni in merito alle votazioni	20
Art. 39 - Irregolarità nelle votazioni	21
Art. 40 - Votazione palese	21
Art. 41 - Votazione a scrutinio segreto	21
Art. 42 - Votazioni per parti	22
Art. 43 - Esito delle votazioni	22
Art. 44 - Presentazione interpellanze e mozioni	23
Art. 45 - Contenuto e forma delle interpellanze	23
Art. 46 - Risposta scritta alle interpellanze	24
Art. 47 - Interpellanze ex art. 45 del Regolamento del Decentramento	24
Art. 48 - Contenuto forma e modalità di presentazione delle mozioni	24
Art. 49 - Discussione e votazione delle mozioni	25
Art. 50 - Discussione e votazione della mozione d'ordine	25
Art. 51 - Presentazione di ordini del giorno	26
Art. 52 - Contenuto dei verbali e approvazione	26
Art. 53 - Funzioni del Segretariato	27
CAPO VI - PARTECIPAZIONE	27
Art. 54 - Forme e modalità della partecipazione	27
Art. 55 - Assemblee	28
Art. 56 - Consultazioni	28
Art. 57 - Proposte di deliberazione al Consiglio Comunale	28
Art. 58 - Istanze e petizioni	29
Art. 59 - Proposte di deliberazioni di iniziativa popolare	29
CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	30
Art. 60 - Adozioni e modificazioni	30
Art. 61 - Norma di rinvio	30
Art. 62 - Abrogazione del Regolamento precedente	30

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio Circostrizionale 5 in conformità alla Legge, allo Statuto della Città, al Regolamento del Decentramento ed al Regolamento del Consiglio Comunale, riconoscendo particolare rilevanza ai rapporti con le libere forme associative, anche al fine di favorire ed estendere la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni ed al controllo sulla gestione dei servizi della Circostrizione.

Art. 2 - Organi della Circostrizione

1. Sono organi elettivi della Circostrizione:
 - a) Il Consiglio Circostrizionale;
 - b) Il/La Presidente della Circostrizione;
 - c) La Giunta Circostrizionale

CAPO II - IL CONSIGLIO CIRCOSTRIZIONALE

Art. 3 - Funzioni

1. Il Consiglio Circostrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della Circostrizione nell'ambito dell'unità del Comune con funzioni di indirizzo e controllo su tutte le materie di competenza delle Circostrizioni. Approva gli atti fondamentali della Circostrizione (bilancio, conto consuntivo), i provvedimenti di natura programmatica circostrizionale e tutti gli atti di indirizzo, nonché i pareri richiesti alle Circostrizioni dagli Assessorati centrali. Esercita altresì i poteri e le funzioni attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento del Decentramento.

Art. 4 - Composizione, elezione e durata in carica

1. Il Consiglio Circostrizionale si compone di 25 membri eletti/e a suffragio diretto secondo le disposizioni di legge e dello Statuto della Città, che disciplinano l'elezione e la durata in carica del Consiglio stesso.
2. L'elezione del Consiglio si effettua con il sistema del quoziente naturale e dei più alti resti sulla base di liste, ciascuna delle quali comprenda un numero di candidati/e non superiore al numero di Consiglieri/e da eleggere e non inferiore ai tre quinti degli stessi/e. Ai sensi della Legge 2 novembre 2012 n. 215 le modalità di elezione dei Consigli Circostrizionali o la designazione dei/delle componenti degli organi esecutivi sono comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive. Nelle liste dei candidati/e nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati/e del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi, ciascun elettore/trice può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati/e

compresi/e nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati/e di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza.

Art. 5 - Sede

1. Le adunanze del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede del Centro Civico in apposita sala.
2. Per particolari ragioni, il/la Presidente, con il parere favorevole della Conferenza dei/delle Capigruppo, può convocare le sedute consiliari presso una sede diversa da quella abituale, ma in ogni caso nell'ambito del territorio comunale.
3. I consiglieri/e possono partecipare alle sedute in videoconferenza secondo le vigenti disposizioni adottate dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 6 - Prima adunanza del Consiglio

1. Nella prima seduta dopo le elezioni il Consiglio Circostrizionale, convocato a norma di legge, esamina le condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli eletti/e provvedendo alla loro convalida od alla eventuale surrogazione con le modalità previste dal T.U. per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 e dal T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
2. La prima seduta del Consiglio Circostrizionale deve essere convocata entro il termine di cinque giorni dalla notificazione della proclamazione degli eletti/e al/alla Dirigente della Circostrizione. La seduta deve tenersi entro il termine di quindici giorni dalla notificazione della proclamazione degli eletti/e. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva, il/la Sindaco/a.
3. La convocazione della prima seduta e la presidenza della stessa spettano al Consigliere/a Anziano/a, intendendosi come tale il/la Consigliere/a che ha riportato la maggior cifra elettorale o, a parità di voti, il/la più anziano/a di età, che assume la funzione di Presidente pro-tempore.
4. Qualora il/la Consigliere/a Anziano/a sia assente o rifiuti di presiedere l'Assemblea, la presidenza è assunta dal Consigliere/a che nella graduatoria di anzianità occupa il posto immediatamente successivo.

Art. 7 - Svolgimento prima adunanza

1. La prima seduta del Consiglio Circostrizionale è presieduta dal Consigliere/a anziano/a.
2. Il/la Consigliere/a anziano/a pone in discussione la delibera della proclamazione degli eletti/e leggendo o dando per letto il testo e chiede chi si vuole prenotare per interventi, anche eventualmente per sollevare eccezioni di ineleggibilità, di incompatibilità o cause ostative.
3. Terminata la discussione si pone in votazione la delibera. Se la delibera è approvata si procede alla proclamazione degli eletti/e (lettura elenco Consiglieri/e).
4. A seguire il/la Consigliere/a anziano/a pone in discussione la delibera "Elezione Presidente-Indirizzi programmatici e composizione Giunta" dando la parola per l'esposizione del provvedimento al candidato/a Presidente. Terminata l'esposizione da parte del candidato/a

Presidente, il/la Consigliere/a anziano/a chiede chi si vuole prenotare per intervenire. Eventuale replica. Il/la Consigliere/a anziano/a pone in votazione la delibera e proclama il risultato della votazione.

5. Se la delibera è approvata, il/la Consigliere/a anziano/a lascia la conduzione del Consiglio al/alla Presidente eletto/a.

Art. 8 - Decadenza, dimissione e sospensione dei Consiglieri circoscrizionali

1. Il/la Consigliere/a Circoscrizionale decade dalla carica, oltre che per effetto delle cause previste dalle vigenti leggi in materia, anche nel caso di assenza ingiustificata ad almeno tre sedute consecutive. La dichiarazione di decadenza viene pronunciata dal Consiglio Circoscrizionale a maggioranza assoluta dei Consiglieri/e assegnati/e non prima che siano decorsi almeno 10 giorni dalla notificazione al Consigliere/a interessato/a, affinché possa giustificarsi, della relativa proposta.
2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere/a, indirizzate al Consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo della Circoscrizione nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Il Consiglio entro e non oltre 20 giorni deve procedere alla surroga dei Consiglieri/e dimissionari/e, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
4. In caso di morte, decadenza e dimissioni il Consiglio Circoscrizionale provvede alla surroga con voto palese.

Art. 9 - Convocazione del Consiglio

1. Il/La Presidente del Consiglio Circoscrizionale è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedano:
 - a) un quinto dei Consiglieri/e Circoscrizionali assegnati/e;
 - b) il/la Sindaco/a, sentita la Conferenza dei Capigruppo del Comune;
 - c) almeno tre elettori, preventivamente identificati dalla Circoscrizione, che abbiano raccolto su di un ordine del giorno scritto la firma, della cui autenticità essi devono farsi garanti, di almeno 300 elettori Circoscrizionali;
 - d) il/la Presidente del Consiglio Comunale previa decisione della Conferenza dei Capigruppo del Comune.
2. I/Le proponenti devono indicare l'ordine del giorno.
3. La convocazione del Consiglio Circoscrizionale è fatta dal/dalla Presidente o, in caso di assenza o impedimento, dal/dalla Vice Presidente mediante avvisi scritti e pubblici recanti l'ordine del giorno.
4. Gli avvisi devono essere recapitati ai Consiglieri/e in via telematica almeno cinque giorni di calendario prima della riunione compreso il giorno della stessa, o in caso di convocazione urgente, almeno 24 ore prima dell'ora di convocazione dell'adunanza.
5. Copia della convocazione, con relativo ordine del giorno, deve essere inviata entro gli stessi termini al Sindaco/a, agli Assessori/e, al/alla Presidente ed ai/alle Capigruppo del Consiglio Comunale e deve essere affissa all'Albo Pretorio Circoscrizionale e Comunale.

6. Unitamente agli avvisi di convocazione sono trasmessi l'ordine del giorno, le proposte di deliberazione, mozione, ordine del giorno ed interpellanze. In ogni caso la documentazione è depositata presso la Segreteria Consiglio entro 48 ore precedenti la seduta, entro 24 ore nel caso di convocazione urgente.
7. Con lo stesso avviso possono essere convocate più adunanze.
8. Gli eventuali supplementi all'ordine del giorno possono essere recapitati successivamente, purché almeno 24 ore prima dell'ora di convocazione dell'adunanza.
9. Gli atti sono resi disponibili in forma digitale su supporto informatico.
10. Gli atti pubblici circoscrizionali sono depositati presso la segreteria del consiglio a disposizione dei cittadini/e per consultazione. L'accesso agli atti dovrà avvenire secondo le normative vigenti previste per l'accesso.

Art. 10 - Adunanze aperte

1. Per rilevanti motivi d'interesse pubblico il/la Presidente, previo parere favorevole di capigruppo che rappresentino i due terzi dei consiglieri circoscrizionali, può convocare su uno specifico argomento una adunanza del Consiglio di Circoscrizione aperta alla partecipazione dei rappresentanti di istituzioni, associazioni e specifiche categorie di cittadini.
2. I soggetti da invitare e le modalità organizzative del dibattito, compresi i tempi per gli interventi dei componenti il Consiglio e dei gruppi, sono decise dalla Conferenza dei Capigruppo, su proposta del Presidente.
3. L'adunanza aperta del Consiglio di Circoscrizione si considera sessione straordinaria tematica. L'avviso di convocazione deve dare notizia del carattere aperto della seduta.
4. Al termine di una adunanza aperta, dopo l'uscita dall'aula degli invitati, possono essere sottoposte alla discussione e al voto del Consiglio di Circoscrizione proposte di mozione o di ordine del giorno sull'argomento oggetto della seduta.

Art. 11 - Diritti e doveri dei Consiglieri/e circoscrizionali

1. I diritti e i doveri dei Consiglieri/e Circoscrizionali sono stabiliti dalla legge nonché dallo Statuto e dal Regolamento del Decentramento. In particolare, i Consiglieri/e Circoscrizionali hanno diritto di ottenere in tempi utili dalle Circoscrizioni dal Comune e dalle Aziende ed Enti dipendenti dal Comune e di concessionari di servizi comunali, tutte le notizie e le informazioni in possesso di questi e necessarie all'espletamento del proprio mandato. I Consiglieri/e Circoscrizionali hanno altresì diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio Circoscrizionale, nonché di interpellanza, su argomenti che concernono direttamente l'attività del Consiglio Circoscrizionale o che interessino, comunque, la vita politica, economica, sociale e culturale della Circoscrizione, di mozione e di ordine del giorno.
2. I Consiglieri/e eletti/e entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. I Consiglieri/e Circoscrizionali sono tenuti/e a partecipare alle sedute del Consiglio Circoscrizionale, qualora impossibilitati devono giustificare l'assenza per iscritto al Presidente, indicandone i motivi. La giustificazione deve pervenire entro il termine della seduta e di essa si fa menzione nel verbale dell'adunanza.

4. I Consiglieri/e che risultano assenti ingiustificati ad almeno tre sedute consecutive sono soggetti/e alla sanzione comportante la decadenza prevista dall'articolo 8 comma 1 del presente Regolamento.
5. I Consiglieri/e possono partecipare alle sedute del Consiglio in modalità remota, secondo le modalità definite dal Regolamento del Consiglio Comunale.
6. I Consiglieri/e hanno inoltre la facoltà di chiedere la partecipazione degli Assessori/e e dei Consiglieri/e comunali ai lavori e sentirli sulle materie ed atti di loro competenza.

Art. 12 - Gruppi consiliari

1. Ogni Consigliere/a Circoscrizionale deve appartenere ad un Gruppo Consiliare.
2. La costituzione dei gruppi consiliari avviene nel rispetto di quanto stabilito dallo Statuto e deve essere comunicata al/alla Presidente del Consiglio Circoscrizionale entro i cinque giorni successivi alla prima seduta del Consiglio Circoscrizionale di ogni tornata amministrativa.
3. I Gruppi Consiliari si costituiscono sulla base delle liste di appartenenza dei Consiglieri/e Circoscrizionali o di una diversa dichiarazione di volontà.
4. I Gruppi Consiliari che si costituiscono sulla base della lista di appartenenza dei Consiglieri/e non sono condizionati ad un numero minimo di aderenti.
5. I Gruppi Consiliari che si costituiscono sulla base di una dichiarazione di volontà prescindente dalla lista di appartenenza devono essere costituiti da almeno due Consiglieri/e. Fa eccezione il Gruppo Misto, per il quale si fa riferimento allo Statuto e agli Artt. 3 e 5 del Regolamento n. 286.
6. Il Consiglio di Circoscrizione delibera la presa d'atto della costituzione dei Gruppi Consiliari.

Art. 13 - Capigruppo consiliari

1. Entro dieci giorni dalla scadenza di cui al comma 2 dell'articolo 11, ed entro dieci giorni dalla comunicazione della costituzione di un nuovo gruppo consiliare, ogni gruppo composto da più di un consigliere/a deve provvedere a comunicare al/alla Presidente del Consiglio Comunale il nominativo del/della proprio/a capogruppo. La comunicazione deve essere sottoscritta dalla maggioranza dei consiglieri/e del gruppo.
2. I Capigruppo Consiliari formano la Conferenza dei/delle Capigruppo insieme al/alla Presidente di Circoscrizione.
3. Il/La Presidente della Circoscrizione di propria iniziativa o su richiesta di almeno due Capigruppo Consiliari convoca la Conferenza dei Capigruppo ogni qualvolta debba affrontare problemi di rilevanza eccezionale, non riconducibili alla competenza delle singole Commissioni di Lavoro.
4. La conferenza dei/delle Capigruppo:
 - a. definisce la programmazione e l'organizzazione dei lavori del Consiglio Circoscrizionale;
 - b. viene informata in merito alle variazioni di bilancio.
5. Alle riunioni della Conferenza, ogni capogruppo, qualora sia impossibilitato a partecipare, può essere sostituito dalla/dal vicecapogruppo o in sua assenza da un'altra/o Consigliere/a appositamente designata/o

CAPO III - IL/LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Art. 14 - Il/La Presidente

1. L'elezione del/della Presidente è disciplinata dall'art. 19 del Regolamento del Decentramento.
2. Il/La Presidente rappresenta la Circoscrizione e compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla Legge e dallo Statuto al Consiglio di Circoscrizione o alla Giunta Circoscrizionale, in particolare:
 - convoca e presiede il Consiglio Circoscrizionale;
 - convoca e presiede la Giunta;
 - convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo;
 - convoca e presiede le Assemblee;
 - può convocare e presiedere le Commissioni di Lavoro;
 - è membro del Comitato di Coordinamento del Decentramento;
 - partecipa alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari nei casi previsti dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio Comunale;
 - esercita le funzioni delegate dal Sindaco/a, sia quale Capo dell'Amministrazione sia quale Ufficiale di Governo, a norma di legge;
 - celebra matrimoni in conformità alle norme dello stato civile;
 - sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti;
 - rilascia, sentita la Giunta Circoscrizionale, patrocini gratuiti;
 - rilascia gli atti che non rientrano nella competenza dei/delle dirigenti in relazione a quanto stabilito in materia dall'Amministrazione.
3. Il/La Presidente collabora con il/la Sindaco/a della Città nell'attuazione degli indirizzi generali che riguardano il territorio di competenza.
4. Il/La Presidente del Consiglio Circoscrizionale esercita le funzioni previste dalle leggi statali e regionali in vigore.
5. Il/La Presidente coordina le Consulte di Quartiere come previsto dall'art 26 comma 3 di cui al Regolamento del Decentramento
6. Il/La Presidente garantisce il rispetto dei tempi di intervento previsti dal presente Regolamento.
7. Il/La Presidente concede la parola, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, indice le votazioni, stabilisce l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato.
8. A tal fine egli/ella ha facoltà di prendere la parola e di intervenire in qualsiasi momento nella discussione.

Art. 15 - Durata in carica e causa di cessazione

1. Il/La Presidente e la Giunta Circoscrizionale restano in carica sino all'insediamento dei successori per il disbrigo dell'ordinaria amministrazione.
2. Il/La Presidente cessa anticipatamente dalla carica per morte, decadenza, revoca, dimissioni o rimozione. In caso di morte, decadenza, dimissioni o rimozione, il/la Presidente, fino all'insediamento del/della nuovo/a Presidente e della nuova Giunta, è sostituito:
 - a) dal/dalla Vice Presidente al solo scopo della gestione dell'ordinaria amministrazione;

- b) dal Consigliere/a Anziano/a al solo scopo di convocare e presiedere la seduta per l'elezione del/della nuovo/a Presidente e della nuova Giunta.
- 3. Il Consiglio di Circoscrizione non può approvare alcuna altra deliberazione fino all'elezione del/della nuovo/a Presidente e della nuova Giunta.

Art. 16 - Dimissioni del/della Presidente

- 1. Le dimissioni del/della Presidente, per le quali non è necessaria la presa d'atto da parte del Consiglio Circostrizionale, sono irrevocabili e producono effetto immediato dal momento della loro presentazione.

Art. 17 - Decadenza

- 1. Il/La Presidente decade dalla sua carica e cessa automaticamente dalle funzioni che gli sono state delegate dal Sindaco/a, anche nella propria qualità di Ufficiale di Governo, quando si verifica una causa prevista quale condizione ostativa alla carica di Consigliere/a di Circoscrizione. Della decadenza prende atto il Consiglio Circostrizionale in adunanza specifica convocata dal Consigliere/a Anziano/a.

Art. 18 - Revoca, rimozione, sospensione e mozione di sfiducia

- 1. Il/La Presidente e la Giunta Circostrizionale possono essere revocati su istanza di almeno 13 Consiglieri/e Circostrizionali dietro presentazione di una mozione di sfiducia costruttiva adeguatamente motivata, contenente il nome del/della Presidente designato/a e dei/delle componenti della Giunta Circostrizionale, nonché le nuove linee politico-amministrative.
- 2. La mozione di sfiducia viene posta in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione e deve essere approvata con voto palese dalla maggioranza dei Consiglieri/e assegnati/e con appello nominale.
- 3. L'approvazione della mozione di sfiducia costruttiva comporta l'elezione congiunta del/della nuovo/a Presidente e dei/delle componenti della Giunta Circostrizionale. La durata del Consiglio prosegue fino alla scadenza naturale del mandato.
- 4. In materia di rimozione e sospensione del/della Presidente, si applicano le norme previste per gli Amministratori Locali dall'art. 142 del D. Lgs. 267/2000.
- 5. Ciascun Coordinatore/trice può essere revocato/a dal Consiglio Circostrizionale con una mozione, presentata da almeno 13 Consiglieri/e Circostrizionali, contenente la proposta di sostituzione, ai sensi dell'art. 60 dello Statuto della Città. Tale mozione è discussa e votata con le modalità previste dal Regolamento del Decentramento in merito alla mozione di sfiducia costruttiva.

Art. 19 - Assenza, sospensione, impedimento

- 1. In caso di assenza, sospensione o impedimento temporaneo del/della Presidente ad adempiere alle proprie funzioni, lo/la sostituisce il/la Vice Presidente a tutti gli effetti, compresi i poteri delegati dal Sindaco/a quale Ufficiale di Governo, previa specifica delega.

CAPO IV - GIUNTA CIRCOSCRIZIONALE E COMMISSIONI LAVORO

Art. 20 - Giunta Circoscrizionale

1. Il/La Presidente ed i sei Consiglieri/e eletti/e dal Consiglio Circoscrizionale al ruolo di Coordinatori/trici delle singole Commissioni di Lavoro, di cui uno/a con funzioni di Vicepresidente, costituiscono la Giunta Circoscrizionale.
2. I sei membri presiedono le Commissioni di Lavoro Permanenti di cui all'articolo 21 del presente Regolamento.
3. Alla Giunta Circoscrizionale competono funzioni esecutive degli indirizzi consiliari e degli atti di programmazione delle Circoscrizioni. Coadiuvata il/la Presidente nelle sue funzioni esecutive.

In particolare:

- a) delibera le scelte di priorità manutentiva;
- b) redige all'inizio di ogni anno un piano di intervento attinente alle competenze specifiche ed alla fine di ogni anno provvede alla conseguente verifica.

La Giunta esecutiva si riunisce su convocazione del/della Presidente e comunque prima di ogni seduta di Consiglio per formulare il relativo ordine del giorno, stabilito seguendo l'ordine cronologico di presentazione degli atti, garantendo la discussione di atti presentati da tutti i gruppi e, in ogni caso, nei termini previsti dagli Art. 45, 48 e 51.

La seduta di Giunta avviene in presenza, in videoconferenza o in modalità mista (presenza e videoconferenza), comunque in modo sincrono, con la possibilità anche di tutti i componenti, compreso il/la Segretario/a, di partecipare a distanza, da luoghi diversi dalla sede istituzionale della Circoscrizione, in modo simultaneo e in tempo reale, con l'utilizzo di webcam e microfono idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei/delle presenti collegati in videoconferenza in luoghi diversi. La possibilità di partecipare in videoconferenza, con l'indicazione del relativo link, deve essere specificata nell'avviso o invito di convocazione della Giunta.

4. Ogni deliberazione della Giunta Circoscrizionale deve essere riferita ad una deliberazione di indirizzo consiliare. Le deliberazioni della Giunta Circoscrizionale vengono trasmesse, preventivamente all'adozione da parte della stessa, alla competente Commissione di Lavoro per una verifica di conformità agli indirizzi consiliari.
5. In caso di dimissioni di un/a componente della Giunta, la surrogata avviene su proposta del/della Presidente e con regolare votazione palese da parte del Consiglio Circoscrizionale a maggioranza dei/delle votanti.
6. Contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio Telematico le deliberazioni sono comunicate ai Consiglieri/e Circoscrizionali, ai Capigruppo Circoscrizionali, al/alla Presidente e ai Capigruppo del Consiglio Comunale, alla Giunta Comunale.
7. Il Consiglio Circoscrizionale può invitare la Giunta a revocare una deliberazione che preveda una spesa o altro onere finanziario, con proposta di mozione, motivata dalla non conformità della stessa agli indirizzi consiliari, sottoscritta da almeno 5 Consiglieri/e. La proposta di mozione, che non è emendabile in Consiglio Circoscrizionale, deve essere depositata entro tre giorni dalla pubblicazione della deliberazione all'Albo Pretorio e il/la Presidente è tenuto a riunire il Consiglio sull'argomento nei successivi quindici giorni. Le modalità di discussione della mozione sono decise dalla Conferenza dei Capigruppo Circoscrizionali.

Art. 21 - Le Commissioni di lavoro

1. La Giunta Circoscrizionale si avvale, per lo svolgimento delle sue funzioni, delle Commissioni di Lavoro Permanenti che svolgono, mediante indagini, studi, esami e proposte, l'attività preparatoria e consultiva per i provvedimenti di competenza del Consiglio Circoscrizionale.
2. Può avvalersi, se è ritenuto necessario, di Sottocommissioni a tempo determinato con compiti definiti.
3. Le Commissioni di Lavoro Permanenti garantiscono il costante collegamento tra le attività istituzionali e le istanze partecipative; pertanto sono aperte al contributo dei cittadini/e e delle organizzazioni democratiche operanti nella Circoscrizione.
4. I lavori delle Commissioni sono pubblici.
5. Esse si articolano secondo i seguenti settori:
 - I Commissione: Bilancio e Programmazione - Patrimonio - Economato - Organizzazione Uffici - Servizi Demografici;
 - II Commissione: Pianificazione Territoriale Locale - Lavori Pubblici - Mobilità;
 - III Commissione: Lavoro - Attività Produttive;
 - IV Commissione: Sanità - Servizi Sociali - Integrazione;
 - V Commissione: Cultura - Istruzione - Sport, Turismo e Tempo Libero - Gioventù;
 - VI Commissione: Verde, Ambiente, Ecologia.
6. Le Commissioni di Lavoro Permanenti sono costituite con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale.
7. Ogni Commissione è costituita da un/una componente della Giunta Circoscrizionale, in qualità di Coordinatore/trice, che la presiede, dai Consiglieri iscritti e da tutti i cittadini/e che abbiano presentato apposita richiesta.
8. I nominativi dei Consiglieri/e componenti le singole Commissioni devono essere recepiti in appositi provvedimenti deliberativi assieme a quelli dei cittadini/e che abbiano presentato apposita richiesta.
9. La convocazione delle Commissioni, inviata ai loro componenti, è trasmessa ai/alle Capigruppo e resa nota alla cittadinanza mediante affissione dell'avviso all'Albo Pretorio. Deve essere di norma garantita una programmazione che preveda, nell'anno, una calendarizzazione delle Commissioni di Lavoro, fatti salvi i casi di eccezionalità per i quali deve essere garantita apposita convocazione.
10. Unitamente alla Convocazione delle Commissioni ed entro 48 ore prima della stessa ovvero 24 ore in caso di convocazione urgente, il materiale informativo, laddove presente, relativo ai punti in discussione della Commissione deve essere inviato a mezzo posta elettronica ai Coordinatori/trici, ai Consiglieri/e iscritti/e ed a tutti i cittadini/e che sono regolarmente iscritti alla Commissione.
11. Le modalità di partecipazione alle Commissioni sono disciplinate da apposita deliberazione della Giunta Circoscrizionale.
12. Le Commissioni di lavoro verificano, preventivamente all'adozione degli atti della Giunta, la conformità degli stessi atti rispetto agli indirizzi consiliari.

13. Ai lavori delle Commissioni sono invitate, in modo permanente, le Consulte del Consiglio Comunale che possono partecipare con proposte o pareri, per le proprie competenze e comunque relativamente alle competenze e al territorio della Circoscrizione. Alle Consulte vengono sempre inviati i documenti in discussione all'ordine del giorno delle Commissioni in cui sono invitate a partecipare.
14. Le Consulte possono inviare a mezzo posta elettronica sia proposte sia pareri, e possono far richiesta di convocazione delle Commissioni per temi inerenti le proprie specificità e sempre relative al territorio di competenza della Circoscrizione.

Art. 22 - I Coordinatori/trici delle Commissioni lavoro

1. Le Commissioni sono presiedute da un Coordinatore/trice, o, in caso di assenza od impedimento dal/dalla Presidente della Circoscrizione.
2. Durante le sedute delle Commissioni possono prioritariamente prendere la parola solo i/le componenti regolarmente iscritti/e alla Commissione, fatta salva la possibilità data al/alla Presidente della Commissione di decidere se concedere la parola anche ai non iscritti/e.
3. Il Coordinatore/trice presiede la Commissione regolando gli interventi per consentire la massima partecipazione. A tal fine si conviene che ogni componente della Commissione possa intervenire solo una volta con una durata stabilita in 4' ed una volta con una durata stabilita in 1' per le dichiarazioni conclusive.

Art. 23 - Convocazioni della Commissione

1. La Commissione è convocata dal suo Coordinatore/trice d'intesa con il/la Presidente del Consiglio circoscrizionale, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e l'opportunità.

Art. 24 - Le Sottocommissioni

1. Su proposta del/della Presidente, sentita la Giunta, il Consiglio di Circoscrizione può deliberare la costituzione di apposite Sottocommissioni per materie specifiche a tempo determinato, che richiedano una propria sede di approfondimento.
2. Il/La Consigliere/a Coordinatore/trice della Sottocommissione viene eletto/a con le stesse modalità previste per i Coordinatori/trici delle Commissioni Permanenti ma non fa parte della Giunta Esecutiva di Circoscrizione.
3. Ogni Consigliere/a, Cittadino/a, Ente, Associazione o rappresentante di Gruppi od organizzazioni può far parte, su richiesta, delle Sottocommissioni.
4. Il/La Coordinatore/trice della Sottocommissione riferisce periodicamente alla Commissione di lavoro permanente, competente sui lavori svolti, ponendola in grado di esercitare pienamente le proprie funzioni.
5. Il/La Coordinatore/trice della Sottocommissione può richiedere l'audizione in Giunta o può essere invitato a riferire in Giunta sull'andamento dei lavori della Sottocommissione stessa o partecipare alla discussione di argomenti inerenti la propria materia specifica inseriti nell'O.d.G..

Art. 25 - Consulte di quartiere

1. Le Consulte di Quartiere sono strumenti primari di coinvolgimento dei cittadini e delle cittadine ai sensi dell'articolo 29 bis del Regolamento del Decentramento.
2. L'ambito territoriale di riferimento delle Consulte di quartiere cittadine è definito dalla Circoscrizione di appartenenza in base alla specificità del territorio.
3. Hanno l'obiettivo di favorire la partecipazione dei cittadini e delle cittadine nei processi decisionali e di coinvolgerli/le nella realizzazione delle politiche territoriali.

A tal fine il Consiglio di Circoscrizione e la Giunta di Circoscrizione possono avvalersi dei pareri espressi dalle Consulte di Quartiere su iniziative o interventi che impattino sul quartiere di riferimento.

CAPO V - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Art. 26 - Apertura e validità delle sedute

1. Il Consiglio di Circoscrizione è presieduto dal/dalla Presidente. In caso di sua assenza o di impedimento presiede il/la Vice Presidente.
2. In caso di assenza del/della Presidente e del/della Vice Presidente svolge le funzioni di Presidenza il/la Consigliere/a Anziano, intendendosi come tale il/la Consigliere/a che ha riportato la maggior cifra elettorale.
3. La seduta del Consiglio di Circoscrizione si apre validamente con la presenza della maggioranza dei Consiglieri/e assegnati/e accertata a mezzo del Segretario/a, d'ordine del/della Presidente, attraverso appello nominale.
4. I/Le componenti del Consiglio convocati all'adunanza del Consiglio Circoscrizionale, che siano impossibilitati/e a parteciparvi, giustificano per iscritto al/alla Presidente la propria assenza. La giustificazione deve pervenire entro il termine della seduta e di essa è data menzione nel verbale dell'adunanza.
5. L'assenza ingiustificata ad almeno tre sedute consecutive comporta la decadenza dalla carica di Consigliere/a prevista dall'art. 11, comma 1 del Regolamento del Decentramento. La dichiarazione di decadenza viene pronunciata dal Consiglio Circoscrizionale a maggioranza assoluta dei Consiglieri/e assegnati/e non prima che siano decorsi almeno 10 giorni dalla notificazione al Consigliere/a interessato/a, affinché possa giustificarsi, della relativa proposta.
6. Comunicazioni, proposte di deliberazione, mozioni e ordini del giorno devono essere trattati a seduta aperta.
7. Le interpellanze sono trattate in Consiglio prima dell'apertura della seduta anche in assenza del numero legale dei Consiglieri/e; in caso di assenza dell'interpellante, l'interpellanza viene iscritta al Consiglio successivo. Nel caso in cui le interpellanze vengano sottoscritte da più Consiglieri/e, è sufficiente la presenza di uno/a solo dei sottoscrittori/trici per procedere alla trattazione delle stesse.

8. Quando sia prevista all'ordine del giorno la trattazione di interpellanze, il/la Presidente, a partire dall'ora fissata dall'avviso di convocazione, può dichiarare iniziata l'adunanza e dar corso alla loro discussione. Terminata la discussione delle interpellanze, trascorsa l'eventuale breve sospensione di cui al successivo comma 10, il/la Presidente, dopo aver accertato a mezzo del Segretario/a l'esistenza del numero legale, può dichiarare aperta la seduta.
9. Quando non sia prevista all'ordine del giorno la trattazione di interpellanze, il/la Presidente, a partire dall'ora fissata dall'avviso di convocazione, dopo aver accertato a mezzo del segretario/a l'esistenza del numero legale, può dichiarare iniziata l'adunanza, e aperta la seduta.
10. Se, trascorsa un'ora da quella indicata nell'avviso di convocazione, nei casi di cui al comma precedente, ovvero, oltre tale termine, più di quindici minuti dal termine della discussione delle interpellanze, nei casi di cui al comma 8, senza che la seduta sia stata aperta, il/la Segretario/a, d'ordine del/della Presidente, o a richiesta di un/una componente del Consiglio, verifica l'esistenza del numero legale. In caso di esito positivo il/la Presidente dichiara aperta la seduta. In caso di esito negativo, il/la Presidente dichiara deserta la seduta.

Art. 27 - Permessi e gettoni per la partecipazione alle sedute del Consiglio, delle Giunte e delle Commissioni

1. Per fruire dei permessi previsti dalla legge e per ottenere il riconoscimento del gettone loro spettante, fatto salvo quanto previsto in proposito dal successivo comma 4, i Consiglieri/e attestano la loro presenza mediante la sottoscrizione dell'apposito registro o mediante l'uso di idonei sistemi informatici.
2. I Consiglieri/e che non hanno risposto al previsto appello nominale in Consiglio e Giunta o che sono stati assenti in occasione della rilevazione iniziale delle presenze nelle Commissioni sono considerati assenti ad ogni effetto qualora venga in tali occasioni a mancare il numero legale.
3. Le dichiarazioni di attestazione della presenza ai fini dei permessi riconosciuti ai Consiglieri/e circoscrizionali che ne hanno diritto ai sensi di legge, sono integrate con l'indicazione del tempo necessario al raggiungimento della sede comunale a partire dal posto di lavoro e relativo rientro, quantificato forfettariamente fino ad un massimo di complessivi novanta minuti. I tempi di percorrenza per il viaggio di andata e ritorno potranno essere autocertificati dallo stesso Consigliere e Consigliera la cui sede di lavoro sia ubicata fuori dal Comune di Torino ed in occasione dello svolgimento di riunioni di Commissioni, Giunta e Consiglio in luoghi esterni alla sede circoscrizionale. Per maturare il diritto al gettone di presenza, i Consiglieri/e devono aver fatto constare la propria presenza per almeno la metà della durata delle Commissioni o, in alternativa, per almeno quarantacinque minuti nel caso la durata della seduta sia superiore ai novanta minuti, per la metà dei lavori della Giunta e in Consiglio Circonscrizionale, per la metà dei lavori consiliari, in seduta deliberativa, successivi allo svolgimento del primo appello nominale, mediante la sottoscrizione del registro delle presenze in entrata e in uscita o utilizzando idonei strumenti informatici a tal fine predisposti; nel caso in cui la seduta non abbia luogo in ragione del mancato riscontro del numero legale, ai Consiglieri/e che abbiano fatto constatare la propria presenza non spetta alcun gettone.
4. L'importo globale mensile massimo dei gettoni di presenza è disciplinato dalla legge nazionale. Non è possibile cumulare più di quattro gettoni in una sola giornata. Il numero massimo di

sedute di commissione di lavoro convocabile in una medesima giornata è disciplinato dall'articolo 132 comma 10 del Regolamento Consiglio Comunale.

Art. 28 - Ordine del giorno dei lavori

1. Gli argomenti elencati nell'ordine del giorno sono trattati secondo l'ordine di iscrizione.
2. Dopo l'apertura della seduta, gli argomenti sono trattati di norma nel seguente ordine:
 - a) comunicazioni del/della Presidente e dei Coordinatori/trici;
 - b) risposta ad interpellanze già discusse o sospese in aula;
 - c) interpellanze ex art. 45 del Regolamento del Decentramento
 - d) proposte di deliberazione;
 - e) proposte di parere;
 - f) proposte di mozione;
 - g) proposte di ordine del giorno.
3. Proposte di inversione, salve sempre le precedenze di Legge, possono essere formulate sia dal/dalla Presidente, sia dai Consiglieri/e e, ove nessuno vi si opponga, le stesse si intendono accettate. In caso contrario esse sono sottoposte al voto del Consiglio che avverrà per alzata di mano, senza discussione.
4. La Conferenza dei Capigruppo può decidere un diverso ordine di trattazione degli argomenti.
5. La Conferenza dei Capigruppo collabora con la Presidenza nell'attività di tutela dell'autonomia del Consiglio Circostrizionale, esercita le funzioni ad essa attribuite dallo Statuto e dal presente Regolamento, e dagli altri regolamenti o deliberazioni del Consiglio. Ogni Capogruppo rappresenta i Consiglieri/e del proprio Gruppo Consiliare e ne esprime i voti, e gli/le eventuali due Vicecapogruppo del Gruppo Misto rappresentano i Consiglieri/e aderenti alla rispettiva articolazione. Il/La Presidente del Consiglio Circostrizionale è computato/a individualmente.

Art. 29 - Rinvio e ritiro delle proposte di deliberazione, di mozione e di ordine del giorno.

1. Le richieste di rinvio di un atto devono essere poste prima dell'inizio della discussione dell'argomento al quale si riferiscono. Il/la Presidente ha, tuttavia, la facoltà di ammetterle anche nel corso della discussione, qualora siano presentate in forma scritta, e la presentazione sia giustificata da nuovi elementi emersi dopo l'inizio del dibattito. Il/la Presidente, e i presentatori della proposta in discussione, possono presentare una richiesta di rinvio in qualsiasi momento della discussione. La discussione sull'argomento al quale si riferiscono non può iniziare, o proseguire, prima che il Consiglio si sia pronunciato su di esse.
2. Richieste di rinvio possono essere poste su ciascun argomento dal Presidente, da un consigliere per ogni gruppo o dal presentatore della proposta.
3. Su ogni questione o gruppo di questioni pregiudiziali o sospensive, possono intervenire il/la Presidente, uno dei presentatori della proposta cui si riferisce la questione posta, un componente del Consiglio a favore e uno contrario, con interventi non superiori a un minuto.
4. Conclusi gli interventi, il/la Presidente pone in votazione la proposta, che si considera accolta se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri votanti.
5. I proponenti possono ritirare in qualsiasi momento, inviando una comunicazione scritta al Presidente, una proposta di deliberazione, di mozione o di ordine del giorno.

6. In presenza del ritiro di una proposta, il/la Presidente non la iscrive all'ordine del giorno e, se l'ha già iscritta, provvede a radiarla dall'ordine del giorno.
7. Il ritiro di una proposta può altresì avvenire anche verbalmente nel corso di una riunione della Conferenza dei Capigruppo, o nel corso della seduta del Consiglio di Circoscrizione, anche se ne è già iniziata la discussione, purché non abbiano avuto inizio la trattazione degli eventuali emendamenti, o le dichiarazioni di voto. Il/la Presidente provvede immediatamente a radiare la proposta dall'ordine del giorno, ponendo termine alla discussione eventualmente iniziata.

Art. 30 - Comunicazioni e dichiarazioni su argomenti non iscritti all'o.d.g.

1. In apertura d'ogni seduta il/la Presidente ed i/le Coordinatori/trici possono effettuare brevi comunicazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.
2. Ogni Consigliere/a ha la facoltà di chiedere la parola per importanti od urgenti comunicazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno per i quali non sussistano altri idonei e pertinenti strumenti di segnalazione e per celebrazioni, previa richiesta al/alla Presidente.
3. Le comunicazioni dei Coordinatori/trici o di eventuali Consiglieri/e devono essere contenute nel limite di 2 minuti ciascuna.

Art. 31 - Numero legale e sua verifica

1. Il/La Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.
2. Il numero legale necessario alla sua validità deve sussistere per tutta la durata della seduta.
3. Qualora il/la Presidente accerti, in occasione di una votazione, il venir meno del numero legale, per una sola volta nella seduta, procede ad un altro appello nominale. Se al termine dell'appello viene accertata la presenza del numero legale, la seduta riprende regolarmente. In caso contrario il/la Presidente dichiara conclusa la seduta.
4. Qualora il numero legale venga meno prima che sia trascorsa un'ora dall'ora indicata nell'avviso di convocazione, il/la Presidente sospende la seduta sino al termine dell'ora. Alla scadenza, il Segretario/a procede alla verifica del numero legale, mediante un appello nominale. Se la verifica dà esito negativo, il/la Presidente procede ai sensi del comma 10 dell'articolo 26.
5. Della seduta andata deserta per mancanza del numero legale è redatto verbale nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze previamente giustificate.
6. Nei casi di seduta deserta si considerano partecipanti agli effetti di Legge, i Consiglieri/e che sono risultati presenti al momento della verifica del numero legale.
7. Nei casi in cui una seduta sia stata chiusa per il venir meno del numero legale, gli argomenti di cui è stata sospesa la trattazione o che non si sono potuti trattare sono iscritti dal/dalla Presidente all'ordine del giorno della prima seduta convocata o da convocare.
8. In qualsiasi momento della seduta, ma non durante le dichiarazioni di voto e non interrompendo un intervento in corso, ogni Capogruppo può richiedere al/alla Presidente, utilizzando la formula "chiedo la verifica del numero legale", di constatare la presenza in aula della maggioranza dei Consiglieri/e. Il/la Presidente procede alla verifica disponendo che il/la Segretario/a effettui un appello nominale dei Consiglieri/e. La verifica deve concludersi entro i due minuti successivi. Il/la Presidente dichiara l'esito della verifica, e qualora esso sia negativo procede come disposto

dal comma 3. Lo/La stesso/a Capogruppo non può chiedere la verifica del numero legale più di due volte durante la discussione dello stesso argomento all'ordine del giorno.

9. Prima dell'apertura della seduta, brevi sospensioni dell'adunanza possono essere disposte per motivate ragioni dal Presidente. Dopo l'apertura della seduta, ogni sospensione dei suoi lavori deve essere decisa dal Consiglio su proposta del Presidente o di un capogruppo. La proposta di sospensione non può essere a tempo indeterminato. Alla scadenza del termine prefissato, si procede come previsto dal precedente comma 4.

Art. 32 - Ordine della discussione

1. Il/la Presidente o il/la Coordinatore/trice della Commissione illustrano la proposta di deliberazione per un tempo non superiore a 5 (cinque) minuti.
2. Il/la Presidente, dopo la presentazione, accorda la parola agli iscritti nell'ordine di prenotazione.
3. Ogni Consigliere/a può intervenire per un tempo non superiore a 5 (cinque) minuti per il primo intervento.
4. Il/la presentatore/trice della proposta di deliberazione può replicare per un tempo non superiore a 5 (cinque) minuti.
5. Ogni Consigliere/a può intervenire per un tempo non superiore a 3 (tre) minuti per il secondo intervento.
6. Il/la Presidente dichiara chiusa la discussione e concede la parola per la dichiarazione di voto.
7. Ogni Capogruppo o Vice Capogruppo o altro/a Consigliere/a da egli/ella delegato può esprimere la dichiarazione di voto del proprio Gruppo Consiliare per un tempo non superiore a 2 (due) minuti.
8. I Consiglieri/e che intendono dichiarare un voto diverso da quello del proprio Gruppo possono farlo intervenendo per un tempo non superiore ad 1 (un) minuto.
9. Dopo le dichiarazioni di voto, Il/la Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione.
10. La votazione si fa normalmente sul complesso della proposta, salvo il caso in cui almeno tre Consiglieri/e o un/una Capogruppo ritengano necessario procedere alla votazione per singoli articoli, o per commi, o capitoli o voci con le modalità di cui all'art. 42 comma 1. Precede la votazione sugli emendamenti a cominciare da quelli soppressivi; seguono i sostitutivi poi gli aggiuntivi e infine le rielaborazioni.

Art. 33 - Ordine nell'aula durante le adunanze

1. Spettano al/alla Presidente i poteri di ordine della parte dell'aula riservata al pubblico. Egli/Ella li esercita valendosi discrezionalmente dell'assistenza del Corpo di Polizia Municipale.
2. La forza pubblica non può entrare nell'aula se non su richiesta del/della Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
3. Nessuna persona estranea al Consiglio può essere ammessa nello spazio riservato ai Consiglieri/e se non per ragioni di servizio o per decisione motivata del/della Presidente.
4. Le persone che, nella parte riservata al pubblico, assistono alle sedute devono rimanere in silenzio e tenere un contegno corretto.
5. Il/La Presidente può espellere dall'aula coloro che non ottemperano a quanto disposto nel comma precedente. Chi sia stato espulso non viene riammesso nell'aula per tutta la seduta.

6. Quando il pubblico non si attenga alle disposizioni di cui al comma precedente o non si possa accertare l'autore/trice dei disordini, il/la Presidente, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può far sgomberare l'aula ai sensi di legge.
7. Nel corso di ogni seduta il Consiglio Circostrizionale, su proposta di un/una Consigliere/a ed a maggioranza, può deliberare un intervento da parte di persone estranee al Consiglio.

Art. 34 - Divieto di interruzione e turbative

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri/e devono attenersi all'oggetto della discussione, non devono pronunciare parole oltraggiose né tali da costituire violazioni della Legge, escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e alle qualità personali di alcuno ove non siano attinenti all'oggetto della discussione.
2. I/Le Consiglieri/e e i/le partecipanti, nel corso delle sedute, non possono esibire cartelli, striscioni, manifesti o magliette con scritte.
3. Se un/a Consigliere/a turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei due commi precedenti, il/la Presidente provvede a richiamarlo.
4. Il/La Consigliere/a richiamato/a può fornire spiegazioni, in seguito alle quali il/la Presidente conferma o ritira il richiamo.
5. Se il/la Consigliere/a persiste il/la Presidente procede a un secondo richiamo. Se il/la Consigliere/a prosegue nel suo comportamento il/la Presidente gli/le toglie la parola.
6. Nel caso un Consigliere/a compia reiterate violazioni del Regolamento che impediscano il regolare svolgimento della seduta, o continui a parlare dopo che il/la Presidente gli/le ha tolto la parola, il/la Presidente può ordinare l'allontanamento del/della Consigliere/a dall'aula per tutto il resto della seduta. Sulla decisione del/della Presidente non è ammessa discussione.
7. Se chi è stato espulso/a si rifiuta di ottemperare all'invito del/della Presidente di lasciare l'aula, il/la Presidente sospende la seduta.
8. A nessuno è permesso interrompere chi ha la parola né sono ammessi colloqui o spiegazioni a dialogo.

Art. 35 - Fatto personale

1. È fatto personale l'essere sindacato/a nella propria condotta o il sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri od opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Chi domanda la parola per fatto personale deve indicare in che cosa tale fatto si concreti. Il/la Presidente decide.
3. E' facoltà del/della Presidente rinviare l'intervento per fatto personale al termine della seduta. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente il/la Consigliere/a o i/le Consiglieri/e che hanno provocato il fatto personale.
4. Gli interventi non possono durare più di 3 minuti.

Art. 36 - Discussione delle proposte oggetto di Deliberazione

1. Il/la Presidente dopo la lettura degli argomenti iscritti all'ordine del giorno dà la parola agli iscritti/e a parlare nell'ordine di richiesta.

2. Le modalità di discussione delle interpellanze sono disciplinate dagli art. 44 e seguenti del presente Regolamento.
3. Gli interventi per comunicazioni su argomenti non iscritti all'ordine del giorno, per mozioni d'ordine e per fatto personale sono disciplinati dagli artt. 30, 50, 35 del presente Regolamento.
4. Sulle proposte di deliberazione, interpellanze al Sindaco/a, mozioni ed ordini del giorno si procede nel seguente ordine:
 - a) il/la presentatore/trice ha diritto di illustrare la proposta di deliberazione, mozione ed O.d.G. per un tempo non superiore a 5 minuti;
 - b) ogni Consigliere/a può intervenire per non più di due volte; il/la Presidente riceve le iscrizioni per un primo giro di interventi, le annota e le elenca al Consiglio per verificare se qualche altro Consigliere/a intenda iscriversi; prima di dare la parola al primo Consigliere/a iscritto/a a parlare chiude le iscrizioni per il primo giro di interventi; tali interventi non possono superare i cinque minuti; il/la Presidente riceve le iscrizioni per un secondo giro di interventi, adottando le stesse modalità di cui sopra; tali interventi non possono superare i tre minuti;
 - c) nessun Consigliere/a può parlare più di due volte sullo stesso argomento, tranne che per richiamo alla Legge, al Regolamento o per fatto personale;
 - d) il/la presentatore/trice può replicare al termine degli interventi del primo e del secondo giro per un tempo non superiore a 5 minuti;
 - e) il/la Presidente pone in discussione le eventuali proposte di emendamento o di subemendamento e in votazione gli eventuali subemendamenti ed emendamenti secondo la disciplina di cui al successivo art. 37.
 - f) seguono le dichiarazioni di voto, con le modalità di cui ai commi 7 e 8 previste al precedente art. 32, dopo le quali il/la Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione.
5. I tempi di intervento indicati nel comma 4 del presente articolo sono raddoppiati per la discussione della deliberazione di approvazione del programma annuale di attività, con le specifiche proposte di stanziamento, e degli interventi da inserire nel programma pluriennale degli investimenti di cui all'art. 49, comma 3 del Regolamento del Decentramento nonché per la discussione del parere da esprimere sugli schemi del bilancio preventivo, sul programma annuale dell'Amministrazione e sul Programma annuale delle opere pubbliche, predisposti dalla Giunta Comunale di cui all'art. 43, comma 1 sub b) del Regolamento del Decentramento.

Art. 37 - Emendamenti e subemendamenti

1. Ogni Consigliere/a ha la facoltà di presentare emendamenti e subemendamenti relativi all'oggetto in discussione. L'emendamento consiste in sostituzioni, soppressioni o aggiunte nel testo di un provvedimento. Il subemendamento consiste nella modificazione di un emendamento già presentato. Non può essere presentato più di un subemendamento per ciascun emendamento.
2. Gli emendamenti ed i subemendamenti devono essere redatti in forma scritta e presentati al Segretario/a prima della fine della discussione di una proposta. A tal fine può essere concesso dal/dalla Presidente un breve termine per la redazione. E' ammessa la forma orale, col consenso del/della Presidente, per modificazioni di lieve entità. Più proposte di emendamenti e subemendamenti relativi alle diverse parti della deliberazione possono essere accorpate sulla base di una mozione approvata dalla maggioranza dei Consiglieri/e assegnati.

3. Sulle proposte di emendamento e di subemendamento ad una proposta di deliberazione sottoposte al Consiglio Circostrizionale è acquisito il parere di regolarità tecnica del/la Dirigente. Il/la Presidente, su conforme parere del Segretario/a dell'adunanza, può disporre che si prescinda dall'acquisizione preventiva di tale parere e che esso sia acquisito sulla proposta di deliberazione comprensiva degli emendamenti approvati, prima che essa sia sottoposta al voto del Consiglio, anche sospendendo a tal fine la discussione.
4. Qualora l'emendamento approvato comporti una variazione contabile dovrà essere acquisito il parere di regolarità contabile del Direttore Finanziario. In tal caso, la proposta di deliberazione sarà sottoposta all'approvazione del Consiglio nella seduta successiva all'acquisizione del parere di regolarità contabile.
5. Qualora uno o entrambi i pareri, di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo, sulla proposta di deliberazione emendata siano negativi può essere sottoposto al Consiglio un emendamento soppessivo delle modificazioni apportate oggetto del rilievo negativo.
6. Nella trattazione di emendamenti e subemendamenti ad una proposta di deliberazione si procede come segue
 - a) illustrazione dell'emendamento da parte di uno dei presentatori/trici per un tempo non superiore a 3 minuti;
 - b) illustrazione del subemendamento da parte di uno dei presentatori/trici per un tempo non superiore a 2 minuti;
 - c) interventi sul subemendamento da parte di un Consigliere/a per ogni Gruppo Consiliare per un tempo non superiore a 3 minuti;
 - d) votazione del primo subemendamento;
 - e) discussione dell'emendamento con possibilità di intervento per un tempo non superiore a 3 minuti per un Consigliere/a per ogni Gruppo Consiliare e non superiore a 1 minuto per gli altri Consiglieri/e;
 - f) votazione dell'emendamento.
7. Per la votazione degli emendamenti si procede secondo il seguente ordine: emendamenti soppessivi, sostitutivi, aggiuntivi.

Art. 38 - Disposizioni in merito alle votazioni

1. Terminata la discussione, il/la Presidente pone in votazione, con le modalità di cui agli articoli seguenti, le proposte su cui il Consiglio è chiamato a decidere.
2. Iniziata la votazione è fatto divieto di prendere la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un richiamo a disposizioni di Legge o del presente Regolamento, relative all'esecuzione della votazione in corso. Durante tale richiamo il corso della votazione rimane sospeso.
3. Ove non sia diversamente previsto, una proposta sottoposta al voto è approvata quando ottiene il voto favorevole della maggioranza dei/delle votanti. In caso di parità di voti la proposta si intende non approvata.
4. Il risultato della votazione è proclamato dal/dalla Presidente che dichiara se la proposta sottoposta al voto è approvata o respinta e, nei casi di elezione, proclama gli eletti/e.
5. Il verbale della seduta menziona i risultati delle votazioni e, per le votazioni palesi, i nominativi dei/delle componenti del Consiglio che hanno espresso voto favorevole, voto contrario, che si sono astenuti/e e che non hanno partecipato al voto.

Art. 39 - Irregolarità nelle votazioni

1. Il/la Presidente può sospendere le operazioni di voto e di scrutinio qualora lo ritenga necessario per accertare eventuali irregolarità e deve farlo qualora gli sia richiesto dal Segretario/a.
2. Ogni componente del Consiglio può comunicare al Segretario/a, che ne informa il/la Presidente, eventuali rilievi sulla regolarità delle operazioni di voto in corso ovvero può farne oggetto di un brevissimo intervento, fra la chiusura della votazione e la proclamazione del suo risultato, al quale risponde il/la Presidente e sul quale non si apre la discussione.
3. Qualora il/la Presidente rilevi delle irregolarità nel corso delle operazioni di voto o di scrutinio può, in qualsiasi momento prima della proclamazione del risultato, annullare la votazione. Il/la Presidente deve anche procedere all'annullamento qualora gli sia richiesto, per aver rilevato delle irregolarità, dal Segretario/a dell'adunanza.
4. Qualora il/la Presidente annulli una votazione deve immediatamente procedere ad una nuova votazione, eventualmente cambiandone il metodo. Il verbale della seduta deve fare menzione delle votazioni annullate e delle motivazioni.

Art. 40 - Votazione palese

1. La votazione in forma palese avviene normalmente per alzata di mano, ovvero con strumentazione elettronica.
2. Quando la votazione avviene per alzata di mano, il/la Presidente chiede di esprimere il proprio voto ai/alle componenti del Consiglio favorevoli e successivamente ai contrari/ie e agli astenuti/e. Il/la Segretario/a procede a computare i voti espressi e li comunica al/alla Presidente. I/Le componenti del Consiglio sopraggiunti/e prima della conclusione del computo dei voti possono includere il proprio voto verbalmente. Terminato il computo dei voti il/la Presidente dichiara chiusa la votazione. Successivamente ne proclama l'esito.
3. Si procede per appello nominale qualora lo decida il/la Presidente o sia richiesto da uno/a o più Capigruppo che rappresentino almeno un terzo dei Consiglieri/e.
4. La votazione mediante appello nominale si svolge con la chiamata successiva, per ordine alfabetico, dei nominativi dei/delle componenti del Consiglio effettuata dal Segretario/a della seduta. Ogni componente del Consiglio chiamato/a dichiara a voce alta il proprio voto con un "si" o con un "no" o dichiara la propria astensione. Terminato l'appello in ordine alfabetico, il Segretario/a chiama a esprimere il proprio voto i/le componenti del Consiglio eventualmente sopraggiunti/e nel corso dell'appello. Terminata la chiamata dei/delle componenti del Consiglio presenti, il/la Presidente dichiara chiusa la votazione. L'esito della votazione è comunicato al/alla Presidente, che ne proclama il risultato.

Art. 41 - Votazione a scrutinio segreto

1. L'espressione del voto dei/delle componenti il Consiglio, avviene normalmente in forma palese.
2. La votazione avviene in forma segreta nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dallo Statuto, e quando il Consiglio deve procedere ad una elezione, ovvero deve pronunciarsi su una proposta di deliberazione che comporta giudizi sulle qualità ed i comportamenti di persone.

3. La votazione segreta avviene mediante distribuzione ai Consiglieri/e di apposita scheda vidimata e successiva chiamata per appello nominale.
4. Al termine dell'appello il/la Segretario/a chiama a votare gli/le eventuali componenti del Consiglio che, avendo ricevuto la scheda, si fossero momentaneamente allontanati/e; dopo di ciò nessun altro/a componente del Consiglio può votare. Il/la Presidente dichiara quindi chiusa la votazione e dispone che si proceda allo scrutinio. Al fine di garantire il computo del numero legale, il/la Consigliere/a che intenda astenersi deve farlo risultare dalla scheda, apponendo la scritta "Astenuto/a".
5. Qualora la votazione abbia per oggetto un'elezione il/la Presidente comunica ai Consiglieri/e le modalità di espressione del voto sulla base del tipo di scheda di volta in volta predisposto dal Segretario/a e sulla base delle norme che presiedono la nomina da effettuare.
6. Qualora la votazione non abbia per oggetto un'elezione, ma un'altra proposta di deliberazione, ogni componente del Consiglio può esprimere il proprio voto scrivendo sulla scheda "sì" o "no". Le schede che contengono altri segni si considerano nulle. Le schede bianche e nulle sono computate agli effetti del numero dei votanti.
7. Lo scrutinio delle schede votate è effettuato da due scrutatori, nominati dal/dalla Presidente immediatamente prima di dichiarare aperta la votazione, con l'assistenza del Segretario/a dell'adunanza. Almeno uno scrutatore/trice deve essere Consigliere/a di minoranza. Gli altri Consiglieri/e possono assistere allo scrutinio, senza interferire in alcun modo. Apposito verbale contenente l'esito della votazione viene sottoscritto dai due scrutatori/trici e consegnato al/alla Presidente che proclama il risultato della votazione.
8. Qualora nessun/a componente del Consiglio si opponga, il/la Presidente può disporre l'effettuazione contemporanea di più votazioni con schede distinte, consegnate contemporaneamente e ricevute in urne diverse.

Art. 42 - Votazioni per parti

1. Ogni Capogruppo, con una mozione presentata prima delle eventuali dichiarazioni di voto, può proporre che si proceda alla votazione per punti di una proposta di deliberazione, di mozione o di ordine del giorno, specificando l'articolazione delle parti che propone. Il tempo dedicato a tale proposta viene sottratto al tempo a disposizione del Gruppo per la dichiarazione di voto. Qualora la proposta sia approvata dal Consiglio seduta stante a maggioranza semplice le singole parti del documento vengono poste in votazione dopo un'unica dichiarazione di voto.
2. La proposta di votazione per parti di un emendamento o di un subemendamento deve essere presentata nel corso dell'intervento su di esso e sulla proposta decide il/la Presidente.

Art. 43 - Esito delle votazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Circostrizionale sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei/delle votanti, fatti salvi i casi in cui la Legge, lo Statuto o il Regolamento del Consiglio Comunale richiedano una maggioranza qualificata.
2. I Consiglieri/e astenuti si considerano presenti agli effetti del numero legale per la validità della seduta, ma non si computano nel numero dei/delle votanti. I/Le componenti del Consiglio che dichiarino di non partecipare al voto agli effetti del numero legale si considerano assenti anche se rimangono in aula e non si computano quindi nel numero dei votanti.

3. L'esito delle votazioni deve riportare espressamente i nominativi dei voti favorevoli, dei voti contrari, degli astenuti/ee dei/delle non partecipanti al voto.
4. Qualora il/la Presidente accerti, in occasione di una votazione, il venir meno del numero legale, per una sola volta nella seduta, procede ad un altro appello nominale. Se al termine dell'appello viene accertata la presenza del numero legale, la seduta riprende regolarmente. In caso contrario il/la Presidente dichiara conclusa la seduta.

Art. 44 - Presentazione interpellanze e mozioni

1. I Consiglieri/e possono presentare interpellanze e mozioni su argomenti che concernano l'attività del Consiglio o la vita politica, economica, sociale e culturale della Circoscrizione.
2. E' facoltà del/della Presidente non prendere in considerazione le interpellanze e mozioni che siano redatte in termini ingiuriosi o poco rispettosi.
3. Il ritiro delle interpellanze e delle mozioni deve essere formalizzato dal primo/a firmatario/a.
4. Il/la Presidente può decidere che siano discusse congiuntamente interpellanze e mozioni riguardanti lo stesso argomento.

Art. 45 - Contenuto e forma delle interpellanze

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al/alla Presidente o alla Giunta, in forma scritta, volta ad ottenere informazioni su materie di interesse circoscrizionale o a conoscere le motivazioni dell'azione della Giunta o i suoi intendimenti e le sue posizioni su questioni di interesse circoscrizionale.
2. Le interpellanze sono iscritte, in ordine di presentazione, nell'ordine del giorno dei lavori del Consiglio convocato entro 30 giorni dopo la loro presentazione.
3. Copia dell'interpellanza è trasmessa a tutti i/le Capigruppo.
4. L'interpellante o uno/a degli/delle interpellanti ha facoltà di illustrarne il contenuto per un tempo non eccedente i 5 minuti.
5. Alla interpellanza risponde verbalmente il/la Presidente ovvero uno o più Coordinatori/trici da lui/lei delegati/e.
6. Sulla risposta dell'interpellato/a può replicare il/la Consigliere/a che ha illustrato l'interpellanza, per un tempo non superiore a 5 minuti.
7. In merito all'interpellanza possono intervenire una sola volta un Consigliere/a per ogni Gruppo Consiliare, oltre all'interpellante, per un tempo non superiore a 5 minuti ciascuno.
8. Qualora la discussione dell'interpellanza non si concluda nella sessione in cui è iscritta all'Ordine del Giorno ai sensi del comma 2, a causa dell'incompletezza della risposta dovuta quando pervengano al Consiglio da enti esterni risposte tardive o integrative riguardo agli argomenti oggetto dell'interpello, si procederà come segue.
9. Quando necessario, all'interno dell'ordine del giorno del Consiglio viene inserito, dopo le Comunicazioni del/della Presidente e dei Coordinatori/trici un punto generico intitolato "risposta ad interpellanze già discusse o sospese in aula".
10. In tale occasione il/la Presidente darà la parola al Coordinatore/trice o ai Coordinatori/trici per l'illustrazione delle risposte pervenute.
11. A questo punto la discussione proseguirà con le modalità di cui al precedente comma 4; dopo la replica dell'interpellante non viene riaperto il dibattito.

Art. 46 - Risposta scritta alle interpellanze

1. Alle interpellanze a risposta scritta, risponde, entro trenta giorni dalla presentazione il/la Presidente, ovvero uno o più Coordinatori/trici da lui delegati/e.
2. Qualora non sia pervenuta risposta scritta ad una interpellanza, a partire dal venticinquesimo giorno successivo alla presentazione, i Consiglieri/e interpellanti, con propria lettera inviata al/alla Presidente possono chiedere che essa sia trattata come interpellanza a risposta orale e ne sia calendarizzata la risposta alla prima seduta del Consiglio che preveda la trattazione di interpellanze e che si svolga almeno sette giorni dopo, al di fuori del tempo stabilito per la loro trattazione. Il/la Presidente provvede a calendarizzare la discussione, alla quale non si procede qualora nel frattempo sia giunta la risposta scritta.
3. I Consiglieri/e interpellanti, con lettera del primo firmatario al/alla Presidente possono altresì richiedere che una interpellanza a risposta scritta sia trasformata in interpellanza a risposta orale e come tale trattata ai sensi degli articoli precedenti.

Art. 47 - Interpellanze ex art. 45 del Regolamento del Decentramento

1. Il Consiglio Circoscrizionale può presentare all'Amministrazione Comunale interpellanze su argomenti che concernano direttamente l'attività del Consiglio Circoscrizionale o che interessino, comunque, la vita politica, economica, sociale e culturale della Circoscrizione.
2. Alle interpellanze deve essere data risposta scritta entro 30 giorni, con comunicazione della stessa al Consiglio Circoscrizionale. Le interpellanze presentate al Sindaco/a e alla Giunta dai Consigli Circoscrizionali e le risposte ad esse sono contemporaneamente trasmesse al/alla Presidente del Consiglio Comunale ed ai/alle Capigruppo Consiliari del Comune.
3. Per i tempi di discussione e votazioni delle interpellanze si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 36 del presente Regolamento.
4. Qualora nei termini previsti (30 giorni) sia pervenuta risposta o, su richiesta del/della proponente, se decorsi tali termini non sia pervenuta risposta alcuna, il/la Presidente iscrive nuovamente l'oggetto dell'interpellanza all'Ordine del Giorno del Consiglio.
5. Il Consiglio Circoscrizionale, a seguito della presentazione da parte del/della Presidente della risposta pervenuta qualora ritenga la stessa insoddisfacente o nel caso in cui il/la Presidente comunichi al Consiglio che nei termini previsti non è pervenuta risposta alcuna, con espressione in tal senso, attraverso votazione palese, a maggioranza dei/delle votanti, può richiedere, ai sensi dell'art. 45 del Regolamento del Decentramento n. 374, che l'interpellanza sia discussa nella competente Commissione Comunale Consiliare alla presenza del/della proprio/a Presidente.

Art. 48 - Contenuto forma e modalità di presentazione delle mozioni

1. La mozione consiste in un documento indirizzato al/alla Presidente o alla Giunta volto a promuovere un'ampia discussione su un argomento a rilevanza circoscrizionale anche se esso abbia già formato oggetto di interpellanza.
2. Le mozioni, presentate in forma scritta, sono presentate al/alla Presidente del Consiglio Circoscrizionale che, salvo diverso accordo con i/le proponenti o diversa scadenza stabilita dalla legge, le inserisce all'ordine del giorno del Consiglio convocato entro 30 giorni dopo la loro

presentazione. Una proposta di mozione, presentata con richiesta motivata per iscritto, può essere iscritta dal Presidente, qualora accolga le motivazioni addotte, all'ordine del giorno di una seduta del Consiglio che si svolga entro i successivi dieci giorni, ovvero, ove non se ne svolgano entro tale termine, della prima seduta successiva. Copia delle proposte di mozione è fornita a tutti i/le Capigruppo.

3. Con la mozione il Consiglio Circostrizionale:
 - a) esercita, in relazione alle proprie competenze, un'azione di indirizzo politico dell'attività del/della Presidente e della Giunta;
 - b) esprime posizioni e giudizi relativamente a problematiche di competenza circostrizionale ed all'attività svolta dalla Circostrizione direttamente o mediante altri Enti o soggetti;
 - c) organizza la propria attività, assume decisioni in ordine al proprio funzionamento ed alle proprie iniziative e stabilisce impegni per l'azione del/della Presidente e delle Commissioni di Lavoro;
 - d) disciplina procedure e stabilisce adempimenti dell'Amministrazione Circostrizionale nei confronti del Consiglio, affinché esso possa esercitare efficacemente le proprie funzioni.
4. Su ogni mozione possono essere presentati emendamenti e subemendamenti, salvo i casi di cui all'art. 18, comma 1.
5. Ove il testo proposto non corrisponda alle funzioni ed alle caratteristiche che lo Statuto, il Regolamento del Consiglio Comunale e il presente Regolamento stabiliscono per le mozioni ovvero la sua formulazione costituisca violazione di Legge, il/la Presidente del Consiglio Circostrizionale può motivatamente dichiarare inammissibile una proposta di mozione e non inserirla all'ordine del giorno, dandone motivata comunicazione scritta entro i cinque giorni successivi alla presentazione al primo firmatario fra i Consiglieri/e presentatori.

Art. 49 - Discussione e votazione delle mozioni

1. La discussione della mozione, dopo che il/la Presidente ne ha dato lettura, si apre con l'illustrazione da parte del/della proponente per un tempo non superiore a 5 (cinque) minuti a cui seguono i sottoscrittori/trici delle mozioni per un tempo non superiore a 3 (tre) minuti. Su ogni mozione possono essere presentati emendamenti e subemendamenti, salvo i casi di cui all'art. 18, comma 1. La loro discussione avviene in sede di discussione generale. Per quanto riguarda emendamenti e subemendamenti alle proposte di mozione si applica quanto previsto dall'art. 49 del Regolamento Consiglio Comunale n. 286.
2. Salvo diverso accordo con i/le proponenti, le proposte di mozione aventi lo stesso oggetto devono essere sottoposte al voto del Consiglio nella stessa seduta.

Art. 50 - Discussione e votazione della mozione d'ordine

1. La mozione d'ordine consiste:
 - a) in un richiamo verbale volto ad ottenere che, nella trattazione di un argomento, siano osservati la Legge, lo Statuto ed il presente Regolamento;
 - b) in una proposta attinente, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento, l'organizzazione dei lavori.
2. La mozione d'ordine ha la precedenza sulla questione di merito e ne sospende la discussione.

3. Ogni Consigliere/a può presentare in qualsiasi momento della discussione una mozione d'ordine e l'illustrazione deve essere contenuta nel tempo massimo di tre minuti.
4. Il/la Presidente, sentito il/la Segretario/a, si esprime immediatamente, senza discussione, sull'ammissibilità delle mozioni di cui al punto a) del comma 1 del presente articolo.
5. Sulle mozioni di cui al punto b) del comma 1 del presente articolo, qualora non accettate dal/dalla Presidente, la decisione viene rimessa al Consiglio, dopo aver dato la parola per un minuto per un intervento favorevole e uno contrario.

Art. 51 - Presentazione di ordini del giorno

1. L'ordine del giorno è l'atto approvato dal Consiglio Circostrizionale con il quale esso esprime la propria posizione o formula proposte e richieste su questioni di rilevanza circostrizionale e cittadina
2. Il Consiglio Circostrizionale può approvare ordini del giorno, da inviare al/alla Sindaco/a ed al Consiglio Comunale, contenenti prese di posizione e richieste inerenti ad argomenti di rilevanza circostrizionale e cittadina.
Gli ordini del giorno votati con voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ dei/delle componenti devono essere discussi entro 90 giorni in Commissione Consiliare Comunale con Assessori/e competenti.
3. Le proposte di ordine del giorno devono essere presentate in forma scritta al/alla Presidente da uno/a o più componenti del Consiglio.
4. Il/la Presidente può dichiarare inammissibile una proposta di Ordine del Giorno e non iscriverla all'Ordine del Giorno del Consiglio Circostrizionale quando la sua formulazione sia sconveniente o violi la legge, dandone motivata comunicazione scritta, entro cinque giorni successivi alla presentazione, al primo/a firmatario/a fra i Consiglieri/e presentatori/trici.
5. Le proposte di ordine del giorno sono iscritte all'ordine del giorno dei lavori del Consiglio convocato entro 30 giorni dopo la loro presentazione. Una proposta di ordine del giorno, il cui oggetto non sia iscritto all'ordine del giorno, può essere sottoposto alla trattazione del Consiglio quando vi sia l'assenso del/della Presidente e di tanti/e Capigruppo presenti alla seduta che rappresentino almeno due terzi dei Consiglieri/e assegnati.
6. Su ogni ordine del giorno possono essere presentati emendamenti e subemendamenti
7. Gli ordini del giorno approvati dal Consiglio Circostrizionale sono trasmessi dal/dalla Presidente a tutte le Istituzioni, gli Enti ed i soggetti interessati.
8. Il ritiro degli ordini del giorno deve essere formalizzato da tutti i presentatori/trici.

Art. 52 - Contenuto dei verbali e approvazione

1. Il verbale di ogni seduta è redatto a cura del Segretario/a e deve comunque contenere l'elenco degli argomenti discussi e degli interventi effettuati, il testo di tutti gli emendamenti proposti, le modalità e l'esito delle votazioni con l'indicazione nominativa degli astenuti/e, dei/delle favorevoli e dei contrari/ie e dei/delle non partecipanti al voto. Qualora sia presente un impianto di registrazione il verbale è costituito dalla registrazione stessa.
2. Qualora i Consiglieri/e interessati/e ne facciano richiesta al/alla Presidente, i loro interventi e le loro dichiarazioni di voto vengono riportati per sintesi o integralmente nel verbale.
3. Della seduta si effettuano anche registrazioni fonografiche, eccetto nei casi di impedimento per forza maggiore e/o mancato funzionamento tecnico.

4. Il verbale delle adunanze è firmato dal/dalla Presidente della seduta e dal Segretario/a.
5. I processi verbali sono approvati al termine della stessa seduta ai quali si riferiscono e sottoscritti a norma di legge.
6. I verbali delle adunanze segrete sono approvati in seduta segreta.
7. I verbali delle adunanze pubbliche, dopo la loro approvazione, sono depositati presso la Segreteria del Consiglio Circostrizionale e sono pubblici.
8. Nel rispetto delle vigenti normative previste per l'accesso, i Consiglieri/ee i Cittadini/e possono richiedere copia del verbale o della registrazione fonografica delle sedute pubbliche.
9. Ai Consiglieri/e non è consentito di apportare modifiche ai processi verbali se non per correggere la formulazione dei propri interventi.
10. Ogni Consigliere/a, alla prima seduta alla quale prende parte dopo un'assenza giustificata, può prendere la parola per dichiarazioni relative al processo verbale della precedente seduta.

Art. 53 - Funzioni del Segretariato

1. Le funzioni di Segretario/a del Consiglio sono svolte dal/la Dirigente di Circostrizione o dal funzionario/a amministrativo/a in Elevata Qualificazione dell'Ufficio Circostrizionale o, in mancanza di questi, da altro funzionario/a circostrizionale all'uopo delegato/a.
2. In particolare, il/la Segretario/a coadiuva il/la Presidente con compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa assicurando l'osservanza della normativa vigente.
3. Il/la Segretario/a, in particolare, cura la redazione dei verbali e li sottoscrive con il/la Presidente, provvede agli appelli nominali, accerta l'esito delle votazioni e su richiesta del/della Presidente dà lettura dei documenti in discussione.
4. Il/la Segretario/a può intervenire solo su esplicito invito del/della Presidente.
5. Il/la Segretario/a può avvalersi di un ufficio di segreteria, per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.

CAPO VI - PARTECIPAZIONE

Art. 54 - Forme e modalità della partecipazione

1. Al fine di garantire e promuovere diritti di partecipazione individuale e collettiva a livello informativo, consultivo e deliberativo sono previste:
 - a) assemblee;
 - b) consultazioni popolari;
 - c) proposte di deliberazione di iniziativa popolare;
 - d) istanze e petizioni;
 - e) Commissioni di Lavoro
 - f) convenzionamenti con Enti esterni alla Città
 - g) Consulte di Quartiere
2. La Circostrizione riconosce particolare rilevanza ai rapporti con i Comitati di Quartiere spontanei e con ogni altra forma associativa democratica presente nella Circostrizione, che può essere utilizzata in via sussidiaria per l'espletamento delle funzioni attribuite.

Art. 55 - Assemblee

1. Per consentire la più ampia partecipazione al processo di formazione dei provvedimenti di carattere generale, il/la Presidente può indire, previa informazione ai/alle Capigruppo, assemblee dei/delle titolari dei diritti di partecipazione individuale e collettiva.
2. Le assemblee devono essere indette dal/dalla Presidente di Circoscrizione quando lo richiedano:
 - il/la Sindaco/a;
 - una Commissione Consiliare Comunale Permanente;
 - 1/3 dei Consiglieri/e assegnati alla Circoscrizione;
 - 300 elettori/trici della Circoscrizione.
3. Le richieste di assemblea devono indicare l'argomento di cui si propone la discussione.
4. La convocazione spetta al/alla Presidente della Circoscrizione, che ne fissa la data entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, ne cura la pubblicizzazione con i mezzi a disposizione della Circoscrizione e ne dà avviso ai Consiglieri/e Circoscrizionali, al Sindaco/a e al/alla Presidente del Consiglio Comunale.
5. Il/la Presidente o un Coordinatore/trice da lui/lei delegato/a presiede l'assemblea, garantisce il regolare svolgimento della stessa e l'esercizio dei diritti di parola; dà comunicazione al Consiglio Circoscrizionale di tutte le indicazioni espresse.
6. Ogni deliberazione del Consiglio Circoscrizionale inerente agli argomenti discussi nell'assemblea deve dare esplicita menzione di essi.

Art. 56 - Consultazioni

1. Su problemi o provvedimenti di specifico interesse può essere indetta la consultazione di categorie o settori della popolazione della Circoscrizione, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici previa verifica dell'identità.
2. La consultazione può essere richiesta, oltreché dal/dalla Presidente:
 - a) da un terzo dei Consiglieri/e assegnati;
 - b) dalle categorie rappresentative dei cittadini e/o dai settori della popolazione interessati.
3. La consultazione è indetta, previa informazione ai/alle Capigruppo, dal/dalla Presidente. Questi ne fissa la data entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta al protocollo della Circoscrizione e la presiede.
4. Gli esiti della consultazione sono comunicati al Consiglio Circoscrizionale nella prima riunione successiva alla consultazione stessa.
5. Le Circoscrizioni utilizzano, in via generale, modalità di partecipazione attiva dei cittadini/e, per garantire la loro partecipazione a livello informativo, consultivo e deliberativo, anche mediante il concorso e l'ausilio di soggetti esterni all'Amministrazione Comunale, prevedendo anche forme di convenzionamento volte alla sperimentazione di nuove progettualità, in attività quali le scelte di bilancio della Circoscrizione, o altre fondamentali per la vita e l'attività delle Circoscrizioni aventi impatto diretto su territorio e cittadini/e.
6. Le Circoscrizioni attuano forme di sussidiarietà orizzontale con l'associazionismo ed il volontariato presente sul loro territorio ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto.

Art. 57 - Proposte di deliberazione al Consiglio Comunale

1. Un Consiglio di Circoscrizione può presentare al Consiglio Comunale una proposta di deliberazione che deve riportare il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri/e assegnati/e al Consiglio. Il/la Presidente del Consiglio Comunale la iscrive all'ordine del giorno entro trenta giorni dalla presentazione. I/Le Presidenti delle Circoscrizioni presentatrici devono illustrare la proposta alla Commissione Comunale competente.

Art. 58 - Istanze e petizioni

1. I/Le residenti o domiciliati nella circoscrizione o che in essa esercitano la propria attività prevalente di lavoro o studio titolari dei diritti di partecipazione, compresi i/le minorenni che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, possono rivolgere:
 - a) istanze scritte al/alla Presidente con cui si chiedono particolari e dettagliate informazioni su specifici oggetti dell'attività della Circoscrizione;
 - b) petizioni al Consiglio Circoscrizionale con cui si segnalano necessità rilevanti per la collettività circoscrizionale.
2. Le istanze possono essere inoltrate da singoli o da associazioni, mentre le petizioni devono essere sottoscritte da almeno:
 - a) trenta soggetti di cui al comma 1 del presente articolo per problemi di carattere specifico;
 - b) cento soggetti di cui al comma 1 del presente articolo per problemi di carattere generale circoscrizionale.
3. Il/La primo/a firmatario/a si assume la responsabilità dell'autenticità delle firme necessarie.
4. Le istanze devono essere presentate al/alla Presidente della Circoscrizione, che ne dispone l'istruttoria e provvede alla relativa risposta al primo/a firmatario/a entro sessanta giorni dalla presentazione al protocollo della Circoscrizione.
5. Le petizioni devono essere presentate al/alla Presidente della Circoscrizione, che ne dispone l'istruttoria al fine di portarne la relativa discussione o in sede di Commissione competente o in sede di Consiglio Circoscrizionale dandone comunicazione al primo/a firmatario/a. Delle petizioni non sottoposte al Consiglio Circoscrizionale va data comunque comunicazione al Consiglio stesso.
6. L'esame delle petizioni da parte del Consiglio Circoscrizionale deve avvenire entro sessanta giorni dalla presentazione all'Ufficio Protocollo della Circoscrizione.
7. Istanze o petizioni di eguale contenuto non possono essere presentate nello stesso semestre, della presentazione ne viene data comunicazione ai Capigruppo.
8. Le petizioni e le proposte di deliberazione devono recare le firme necessarie raccolte su fogli ciascuno riportante il testo della petizione o l'oggetto della proposta di deliberazione.
9. Ogni firma deve essere accompagnata dalla individuazione chiara e completa delle generalità della persona (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza) e dell'annotazione del documento d'identità, onde consentire la verifica della loro legittimazione in relazione ai requisiti soggetti richiesti.

Art. 59 - Proposte di deliberazioni di iniziativa popolare

1. Duecento titolari dei diritti di partecipazione possono presentare proposte di deliberazione al Consiglio circoscrizionale nelle materie di competenza propria della Circoscrizione.

2. Dieci presentatori/trici devono sottoscrivere la proposta con la propria firma autenticata e sottoporla, prima della raccolta delle firme necessarie, al/alla Presidente, che a sua volta la sottopone al/la Dirigente della Circoscrizione per la verifica dei requisiti formali. Successivamente a tale verifica può aver luogo la raccolta delle altre sottoscrizioni, che devono essere accompagnate dalla dichiarazione sottoscritta dei dieci presentatori/trici che si assumono la responsabilità della autenticità delle firme necessarie. In particolare ogni proposta deve contenere lo schema del provvedimento da assumere con l'indicazione, nella premessa, dei presupposti di fatto e di diritto che la giustificano e, nel dispositivo, l'esatta delimitazione dell'attività o dell'argomento trattato nonché, ove necessario, le modalità di finanziamento.
3. Le proposte, munite dei pareri previsti per legge, vengono poste all'ordine del giorno del Consiglio Circostrizionale entro 60 giorni dalla presentazione, sentita la Conferenza dei/delle Capigruppo.
4. Il/la primo/a firmatario/a della proposta, o un suo/a delegato/a, ha diritto di esporla secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio circostrizionale, nella seduta del Consiglio in cui si discute la proposta.

CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 60 - Adozioni e modificazioni

1. Il Consiglio Circostrizionale adotta il Regolamento con il voto favorevole, in prima votazione, di due terzi dei Consiglieri/e assegnati/e. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, si procede, non prima di dieci giorni, ad una successiva votazione, in cui è sufficiente, per l'approvazione, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri/e assegnati/e.
2. Con le medesime modalità di votazione il Consiglio Circostrizionale provvede alle eventuali modificazioni del Regolamento.

Art. 61 - Norma di rinvio

1. Il presente Regolamento è fonte sotto ordinata alla Legge, allo Statuto della Città, al Regolamento del Decentramento ed al Regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 62 - Abrogazione del Regolamento precedente

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce il Regolamento approvato con deliberazione n. mecc 2018 06302/088 del Consiglio Circostrizionale del 10 dicembre 2018.